

UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA

BELFORTE MONFERRATO, BOSIO, CASALEGGIO BOIRO, CASTELLETTO, LERMA,
MONTALDEO, MORNESE, TAGLIOLO MONFERRATO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 30 D. lgs 267/2000 e 23 CCNL 16.11.2022 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Castelletto d'Orba AL,
sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti:

UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA in persona del Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe Coco, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione Montana - Via Umberto I, 37 Bosio - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione giunta sotto citata;

COMUNE DI Castelletto d'orba, in persona del Sindaco pro-tempore Sig Mario Pesce, domiciliato per la sua carica presso la Residenza Comunale -.....- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata;

PREMESSO

- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che l'art.30 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che le convenzioni di cui al su richiamato art.30: devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58. (Norme in materia di polizia locale) all'articolo 2 prevede *“La Regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i Comuni, ... per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati”*;
- che con atto costitutivo sottoscritto in data 20 maggio 2013 è stata costituita l'Unione Montana dal Tobbio al Colma;
- che tutti i Comuni aderenti hanno adottato con deliberazione di Consiglio lo Statuto dell'Unione Montana;
- che il suddetto Statuto all'articolo 1, comma 5 recita *“ L'Unione denominata “DAL TOBBIO AL COLMA” esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni (con i relativi servizi di competenza) di: (omissis)3- polizia municipale e polizia amministrativa locale (omissis)”*;
- che l'Unione Montana dal Tobbio al Colma, nella persona del Legale Rappresentante, ha presentato istanza al Comune di Castelletto d'orba per l'utilizzo di personale di polizia per numero **12 ore** settimanali in quanto privo di personale proprio;

- che le Giunte sia dell'Unione Montana sia del Comune di Castelletto d'Orba hanno successivamente deliberato tale intenzione con i seguenti atti:
 - ✓ Unione Montana - deliberazione n.
 - ✓ Comune di - deliberazione n.
- che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.m.ii. ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:
 - polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dell'Unione;
 - attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - polizia giudiziaria;
 - collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, il Comune aderente si avvale del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma

Art. 2 (Finalità)

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale al fine di garantire la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza locale, per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate e attraverso l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento.

Art. 3 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza

- del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
 - attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4 (Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio di tutti i Comuni aderenti alla Unione dal Tobbio al Colma.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale dell'Unione Montana.
3. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, i componenti dei Corpi di Polizia Municipale rivestono le qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.

Art. 5 (Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il dipendente convenzionato nei giorni di attività presso l'Unione dal Tobbio al Colma prende servizio direttamente presso l'ufficio decentrato di polizia municipale e svolge le ore di lavoro continuativamente ed esclusivamente a favore di questo ente.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio di Polizia Municipale sono disciplinate dal regolamento per la gestione associata della funzione di polizia locale dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma, come adottato con deliberazione di Giunta. n. del ;
3. Le attrezzature inerenti allo svolgimento della funzione di polizia amministrativa locale sono quelle in dotazione all'Unione Montana e al Comune di Castelletto d'Orba

Art. 6 (Attività di direzione e vigilanza)

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni.
2. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce almeno semestralmente. In particolare, entro la data del 31 gennaio la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale da sottoporre alle giunte comunali

Art. 7 (Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni uno dalla sottoscrizione.
2. Gli Enti possono recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicare sei mesi prima a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 8 (Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. 3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata

Art. 9 (Rapporti finanziari e garanzie)

1. L'Unione Montana si obbliga a rimborsare al Comune di Castelletto d'Orba l'importo rendicontato corrispondente a **numero 12** ore settimanali sulla base del livello del dipendente oltre agli oneri di legge. Tale rimborso verrà richiesto semestralmente. La somma richiesta verrà corrisposta previa verifica, tramite gli strumenti di rilevazione delle presenze, dell'effettivo svolgimento del servizio presso l'Unione al netto delle ferie e delle altre assenze di legge. Il Comune di Castelletto d'Orba è tenuto a comunicare appena ne viene a conoscenza alla segreteria dell'Unione la richiesta di ferie e le altre ragioni di mancato svolgimento della prestazione (malattia, permessi...) .Eventuali ore aggiuntive dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dal Comune di Castelletto d'Orba e saranno a carico dell'Unione Montana così come eventuali altri voci non ascrivibili agli emolumenti, quali rimborsi, missioni, eccetera. La concessione di ferie deve rispettare la proporzione della suddivisione in ore.

Art. 10 (Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 11 (Disposizioni finali)

La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990

Letto, confermato e sottoscritto

Unione Montana dal Tobbio al Colma

Comune di Castelletto d'Orba